

**PRATICA**  
**Regolamento per spazzatura camini**

<b>Delibera n.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
4/1998	29.01.1998	Approvazione regolamento spazzatura camini
253/1999	06.05.1999	Servizio pulizia camini. Determinazione tariffa.

# **COMUNE DI CAVEDINE**

Provincia di Trento

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SPAZZATURA CAMINI***

***(L.R. n. 24/1954 e s.m.i.)***

### ***Articolo 1***

Il servizio di spazzacamino può venire esercitato, entro il territorio comunale di Cavedine, soltanto da coloro che abbiano ottenuto la licenza speciale rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'associazione provinciale degli artigiani.

La licenza è soggetta a rinnovo annuale e su conforme deliberazione della Giunta comunale ai sensi della L.R. 20.08.1954 n° 24, art. 14.

### ***Articolo 2***

Nel Comune di Cavedine la licenza di spazzacamino è unica.

E' vietato l'esercizio di tale attività a qualsiasi persona non autorizzata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 1.

### ***Articolo 3***

Per ottenere la licenza di spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, scritta in carta legale, corredandola dei documenti comprovanti l'incensurabilità, la sana e robusta costituzione fisica, il requisito di buona condotta morale e civile, e l'iscrizione all'albo degli artigiani.

### ***Articolo 4***

Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, la licenza allo spazzacamino che non esegua in modo corretto il proprio servizio o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari di casa o inquilini, come pure se non osservi attentamente le disposizioni del presente regolamento o si renda colpevole di mancanze più gravi, ricadenti sotto le leggi penali generali.

### ***Articolo 5***

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza o colpevole mancanza, anche se commessa dai suoi dipendenti, nel disimpegno delle mansioni inerenti il proprio servizio.

### ***Articolo 6***

Lo spazzacamino ed i suoi dipendenti dovranno mantenere, nell'esercizio del loro lavoro, un comportamento corretto e decoroso verso i proprietari ed inquilini, evitando il più possibile di imbrattare i locali ove avrà luogo l'operazione di pulitura.

### ***Articolo 7***

Su richiesta del proprietario o degli inquilini, lo spazzacamino dovrà qualificarsi presentando l'apposita tessera rilasciata dal Sindaco assieme alla licenza.

### ***Articolo 8***

Lo spazzacamino e i suoi dipendenti sono responsabili verso i proprietari di casa e inquilini dei danni cagionati, senza necessità o con imprudenza, ai tetti, alle stufe, ai caminetti, alle canne fumarie, ecc.

### ***Articolo 9***

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio, lo spazzacamino dovrà dimostrare di aver contratto apposita polizza assicurativa per:

- infortuni sul lavoro INAIL;
- responsabilità civile verso terzi con congrui massimali.

### ***Articolo 10***

In caso di malattia o assenza prolungata dello spazzacamino, questi dovrà comunicare al Sindaco un idoneo sostituto che possa assumere il servizio e le relative responsabilità, previo nulla osta del Sindaco.

### ***Articolo 11***

Lo spazzacamino, nell'espletamento del servizio, è obbligato a controllare i condotti del fumo per accertare che i medesimi non presentino difetti e/o guasti che possano essere causa di incendio o di cattivo tiraggio.

### ***Articolo 12***

Lo spazzacamino è obbligato a notificare al proprietario di casa o al suo rappresentante ed agli inquilini le mancanze ed i difetti riscontrati nei camini e nei condotti del fumo in genere.

### ***Articolo 13***

Lo spazzacamino, per il servizio di pulitura dei camini, è tenuto a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente i compensi fissati con apposite tariffe, secondo la procedura, di cui al successivo art. 14.

#### **Art. 14**

Le tariffe per la pulitura dei camini vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, sentita l'Associazione degli artigiani della Provincia di Trento. Esse vengono pagate allo spazzacamino direttamente dagli utenti.

#### **Art. 15**

Le contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non ricadenti sotto le sanzioni della legge penale ed altre norme regolamentali, sono accertate, conciliate e definite in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 e sue successive modificazioni ed integrazioni.